

CONTRATTO DI FORNITURA

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI "ELIO LIQUIDO IN DEWAR A NOLEGGIO"

CIG Z322A6B2A8, CUP come da autorizzazione alla consegna, CPV: 24111400-9 Elio

TRA

l'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Modena (di seguito CNR-NANO o Committente), con sede in Modena, Via G. Campi 213/A, PIVA 02118311006 /CF 80054330586, Cnr Nano Modena - Codice Unico Ufficio 6E092T

E

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL(di seguito denominato Fornitore), Via S. Maurilio, 13 - 20123 Milano, PIVA 10803700151 CF 08804430158, denominate nel seguito anche "Parte" o "Parti"

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ

1.1 Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente l'approvvigionamento di "ELIO LIQUIDO IN DEWAR A NOLEGGIO".

1.2 CNR-NANO provvederà con preavviso di 7 giorni rispetto alle consegne desiderate, ad indicare al Fornitore il proprio fabbisogno e le modalità di ritiro o di consegna dei prodotti/servizi mediante l'invio di apposita AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ai referenti del Fornitore.

ART. 2 – DURATA

2.1 Il contratto di fornitura avrà durata trimestrale dalla data di stipula con facoltà di rinnovo, previo accordo tra le Parti, alle stesse condizioni del contratto iniziale fino ad un massimo di 4 trimestri.

2.2 L'opzione di rinnovo del contratto sarà esercitata dal CNR-NANO entro 30 giorni solari dalla scadenza di ogni trimestre mediante scambio di lettera di rinnovo.

2.3 Questa Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto alle

condizioni previste dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.4 Il Committente, ai sensi dell'art. 106 co 11 del D.gs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 – REFERENTE CONTRATTUALE

3.1 Referenti per la gestione e corretta esecuzione del presente contratto per CNR-NANO sono il Prof. Marco Affronte (Referente Tecnico) e la dott.ssa Anna Grazia Stefani (Responsabile del Procedimento).

3.2 Referenti per la gestione e corretta esecuzione del presente contratto per il Fornitore i seguenti la Sig.ra Tatiana Vernizzi e il Sig. Cristian Piombi.

3.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei rispettivi referenti contrattuali.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO

4.1 I beni e servizi oggetto del contratto saranno forniti al prezzo unitario al litro di euro 18,00 (diciottoeuro) per ELIO LIQUIDO IN DEWAR A NOLEGGIO CP DI PROPRIETA' DEL FORNITORE, PER TRASPORTO C.P. E CONTRIBUTO CMP C.P. .

4.2 Il prezzo è onnicomprensivo e remunerativo di tutti i costi che il fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto. Il prezzo è fisso e invariabile.

ART. 5 – VALORE MASSIMALE DELLA FORNITURA

5.1 Il valore massimale ^{della} a fornitura incluso l'esercizio dell'opzione di rinnovo ammonta ad euro 19.800,00 oltre l'IVA se applicabile.

5.2 Il massimale sopra indicato non vincolano in alcun modo il Committente alla richiesta di

prestazioni minime. Il Fornitore, pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese.

5.3 Il Committente si riserva di esercitare la facoltà di aumentare le prestazioni, alle medesime condizioni previste dal contratto originario, fino a concorrenza del quinto del valore massimale della fornitura senza che il Fornitore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ex art. 106 co. 12 del D.Lgs., n. 50/2016).

ART. 6 – CONSEGNA

6.1 La consegna dei beni/servizi dovrà avvenire presso il domicilio del CNR-NANO.

6.2 Le spese di consegna sono ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 7 – PENALI

7.1 In caso di mancato rispetto del termine di consegna stabilito nell'autorizzazione alla consegna di cui all'art. 1.2, CNR-NANO applicherà una penale pari all'1‰ del valore massimale della fornitura al netto di IVA per ogni giorno solare di ritardo. La penale non opera per cause di forza maggiore o giustificati motivi del Fornitore approvati da CNR-NANO o per specifica richiesta di CNR-NANO in base a sopraggiunte esigenze e riprogrammazione dell'attività stessa.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

8.1 CNR-NANO si obbliga a pagare il corrispettivo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura che sarà emessa contestualmente alla consegna. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con mandato di pagamento a favore del Fornitore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dal CNR-NANO nonché dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi (DURC).

8.2 Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a CNR NANO – Via G, Campi 213/A 41125 Modena (C.F. 80054330586 - P. IVA 02118311006), e altresì dovranno riportare, pena il rifiuto delle stesse: a) il codice fiscale 80054330586 e la partita

IVA02118311006; b) il numero del contratto di fornitura (Protocollo e data); c) il numero dell'autorizzazione alla consegna (Protocollo e data) e) il CUU: 6E092T f) il CIG; g) il CUP (se previsto); h) l'importo imponibile; i) l'IVA; j) il totale della fattura; k) l'oggetto del contratto; l) il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010 e gli altri riferimenti eventualmente indicati nell'autorizzazione alla consegna.

8.2 L'IVA dovrà recare la dicitura S (scissione del pagamento) perché sarà applicata ai sensi dell'art. 17ter, comma 1 DPR 633/72 e s.m.i..

8.3 L'applicazione della normativa IVA è condizionata altresì dall'utilizzo della fornitura per l'esecuzione di Progetti Europei. CNR-NANO invierà al Fornitore apposita dichiarazione di non imponibilità IVA ex art. dell'art. 72 del DPR 633/72 quanto ricorreranno i presupposti di legge.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 10 – CAUZIONE

10.1 Il Fornitore è esonerato dal presentare la garanzia definitiva in quanto l'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto che non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui al precedente articolo 5.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 Le attività affidate con il presente contratto non possono essere cedute.

ART. 12 – PATTO DI INTEGRITÀ

12.1 Le Parti si impegnano ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore. Si applica al presente contratto quanto previsto dal patto di integrità disponibile sul sito internet del committente www.nano.cnr.it.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 Le Parti convengono che oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

13.2 In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto sia al pagamento del corrispettivo solo per le forniture già effettuate e nei limiti delle utilità ricevute, sia all'applicazione degli obblighi previsti dalla legge.

13.3 In caso di risoluzione resta salvo il diritto di CNR-NANO al risarcimento del danno.

ART. 14 - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

14.1 In relazione alle prestazioni rese dal Fornitore, la responsabilità dello stesso nei confronti di CNR -NANO per i danni a titolo contrattuale, non potrà in nessun caso, salvo i limiti inderogabili di legge, superare l'importo delle prestazioni fatturate.

ART. 15 - CONTROVERSIE

15.1 Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto di fornitura saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Roma.

ART. 16 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

16.1 Le parti hanno l'obbligo di attenersi a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16.2 Nel caso in cui le attività oggetto del presente accordo, o parte di esse, siano tali da comportare una interazione nei laboratori tra gli addetti del Fornitore e il personale del CNR-NANO, prima dell'inizio delle attività dovranno essere congiuntamente individuati e presi gli opportuni accorgimenti per eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a tali interferenze.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Il CNR-NANO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto di fornitura e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei dati personali.

17.2 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali del CNR NANO unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sopra richiamato.

ART. 18 – FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

18.1 Il presente contratto, che consta di sette pagine allegati inclusi, è stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.

18.2 Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il presente contratto è a totale carico del Fornitore che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).

18.3 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica la legislazione

italiana.

CNR NANO Sede di Modena

Il Responsabile

Dott. Massimo RONTANI

RONTANI MASSIMO

27.11.2019

10:32:37 UTC

IL FORNITORE

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Direttore Marketing & Sales

Dr. Andrea Bognini

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le clausole contraddistinte agli art. 1 (Oggetto e modalità), art. 2 (Durata), art. 4 (Determinazione del prezzo), art. 5 (Valore massimale della fornitura), art. 7 (Penali), art. 8 (Modalità di pagamento e fatturazione), art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 11 (Cessione del contratto), art. 12 (Patto di integrità), art. 13 (Clausola risolutiva espressa), art. 15 (Controversie), art. 14 (Clausola di limitazione di responsabilità contrattuale), art. 17 (Trattamento dei dati personali), art. 18 (Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione) e art. 19 (Legge Applicabile).

IL FORNITORE

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

Il Rappresentante legale

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Direttore Marketing & Sales

Dr. Andrea Bognini

NANO – CNR

Tit: IX.3	CI: Beni	F:
N: 0003255	12/12/2019	